



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**DDL di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Recante “Semestre europeo- Prime disposizioni urgenti per
l'economia”**

AC 4357

Art. 2

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Al comma 8, sostituire le parole “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome” con le seguenti parole “previa intesa con la Conferenza Unificata”.

Art. 3

Reti d'impresa, « Zone a burocrazia zero », Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto

All'articolo 3, comma 2, quinto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "previa intesa con la Conferenza Unificata".

Art. 3
**Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico -
alberghieri, nautica da diporto**

All'Art. 3 dopo il comma 8 è aggiunto un nuovo comma: **“Comma 9. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:**

Art. 13-bis. - (Diritti di imbarco sui passeggeri) – 1. Nei porti di categoria II e, in casi particolari, nei porti di categoria III che corrispondono ai parametri di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), punto 4 della presente legge, è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato in un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione secondo i seguenti criteri e priorità:

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, Al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico dell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti”

Art. 3
**Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico -
alberghieri, nautica da diporto**

All'Art. 3 dopo il comma 9 è aggiunto un nuovo comma: "Comma 10"

Comma 10. Il comma 11 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad **3,50** euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, **e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:**

a) il 40 per cento del totale **destinato a favore** dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. **Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;**

b) il 60 per cento del totale destinato **in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno** al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

1) **Al comma 2 lettera l** , sostituire le parole “secondo le modalità di cui all’articolo 122, commi 3 e 5,” con le seguenti parole “sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sul sito web ufficiale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” .

Motivazione

A parere di questa Associazione, il nuovo comma 7 dell’art. 122 del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 che dispone l’obbligo di pubblicazione, per gli importi superiori a 500.000,00 euro, dei risultati della procedura di affidamento con l’indicazione di tutti i soggetti invitati, su Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani. Tale costoso adempimento (previsto con il comma 5 del medesimo art. 122) può essere effettuato avvalendosi del sito della stazione appaltante e dell’Autorità di Vigilanza. La pubblicazione su questi siti garantisce uguale trasparenza e pubblicità senza oneri aggiuntivi evitando così di sottrarre ulteriori risorse agli enti locali.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

Al comma 14 sopprimere l'intero dispositivo .

Motivazione:

Non si condivide la scelta di ridurre per il biennio 2011-2013 ad una percentuale massima del 2% dell'intero costo dell'opera, gli oneri per eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

Dopo il comma 15 inserire un nuovo dispositivo, comma 15 bis “ Al Comma 1 dell’art. 267 dopo le parole “I servizi di cui all’[articolo 252](#) il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’[articolo 262](#), sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all’[articolo 91, comma 2, del codice](#)” sono inserite le parole “anche con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”.

Motivazione

Questa Associazione nello spirito di assicurare celerità ai procedimenti tecnici amministrativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche e non gravare con ulteriori oneri le procedure di gara ritiene necessario modificare l’art. 266 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), per quanto attiene all’obbligo imposto alle stazioni appaltanti di utilizzare per l’affidamento dei servizi di ingegneria il solo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Più specificatamente l’Anci ritiene opportuno prevedere la possibilità di affidare le attività tecniche collaterali alle progettazioni dei servizi di ingegneria, per importi uguali o inferiori a 100.000 euro, attraverso il criterio del prezzo più basso. L’obbligo imposto dall’art. 266 è condivisibile solo per l’affidamento di progettazioni complesse ma non è ammissibile per tutte le altre attività tecniche e per valori non superiori ad una certa soglia.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

Al comma 17, punto b) , 5 bis,

a) sostituire le seguenti parole “all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa” con le parole “al Comune nel cui territorio ricade il bene”

b) inserire dopo le parole ““ovvero ad altri enti territoriali” le seguenti parole “qualora il Comune non richiede l’ attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo n. 85 del 2010”.

Motivazione:

Si tratta di specificare che i Comuni, in applicazione dei criteri di sussidiarietà e territorialità di cui alla lettera a) comma 5 art. 2 del decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, devono avere la priorità nell’attribuzione del bene e solo se l’ente non lo richiede, lo Stato può procedere, sulla base delle domande avanzate, all’attribuzione del medesimo bene ad un ente territoriale di un diverso livello di governo.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

Al comma 17, punto b) , 5 bis, inserire dopo le parole “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione dell’Agenzia del demanio” le seguenti parole “ sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,”

Motivazione:

Si tratta di prevedere un momento di condivisione dell’attività di ricognizione con gli enti locali e pertanto la Conferenza Unificata è la sede più indicata per questa funzione.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

Al comma 17, punto b) , 5 ter, inserire dopo le parole “La disposizione di cui al 5 bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto” Le seguenti parole “,ossia sono stati formalizzati, con appositi atti, i trasferimenti previsti”.

Motivazione:

Si tratta di precisare una terminologia che risulta vaga e che potrebbe creare difficoltà in sede di applicazione.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

Al comma 2 sopprimere la lettera r).

MOTIVAZIONE

Non si comprende la necessità di abbassare il tetto di spesa alle opere di compensazione territoriale da realizzare nei territori sui quali ricadranno gli interventi di opere pubbliche da realizzare; non è questo il parametro che incide maggiormente sul costo complessivo e che rischia di compromettere la fattibilità delle opere. Al contrario, una tale previsione potrebbe comportare scontento sul territorio con il rischio di bloccare gli interventi. Rispetto poi alla previsione di inserire in questo tetto anche gli oneri delle mitigazioni decise in sede di VIA si potrebbe prefigurare anche il rischio di illegittimità riguardo alle norme europee di riferimento, dato che non è quantificabile “a priori” il costo necessario a rendere compatibile con i parametri ambientali l’opera da realizzare.

Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche

Al comma 16 sopprimere la lettera e).

MOTIVAZIONE

Con riferimento alla revisione dei termini per il rilascio del parere del Soprintendente ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al comma 16, lettera e), termini che - allorché i comuni abbiano recepito le prescrizioni del piano paesaggistico regionale ed in presenza di una valutazione positiva di tale adeguamento da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali - passano da 45 a 90 giorni, con applicazione del silenzio assenso in caso di mancato parere (già oggi di valenza obbligatoria ma non vincolante) - si ritiene la novella non condivisibile, sia per il raddoppio dei tempi, sia per la contraddittorietà di fondo dei suoi esiti (da un lato ne scaturirebbe un assenso per silenzio, dall'altro esso risulterebbe comunque privo di effetti vincolanti per l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica).

*Si ritiene, più in generale, che i provvedimenti di semplificazione e/o di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio non possano sostanziarsi in modifiche estemporanee ma debbano necessariamente essere inquadrati in un progetto di riforma organico e coordinato. **Al riguardo si segnala la necessità di portare urgentemente a conclusione la proposta di revisione degli artt. 146 e 149 del Codice, elaborata dal Gruppo di Lavoro interistituzionale per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica** (costituito con D.M. 28 maggio 2009 ed il cui mandato è stato successivamente riconfermato con D.M. 22 dicembre 2009, al quale partecipa ANCI con propri rappresentanti), **possibilmente estendendone il mandato anche ad altri contenuti problematici del Codice** (es: adeguamento dei piani comunali al piano paesaggistico regionale approvato d'intesa con il Ministero, razionalizzazione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo per le violazioni paesaggistiche, al momento gravato da relevantissimi problemi interpretativi).*

Art. 5
Costruzioni private

Al comma 1 punto 2, 2 bis, eliminare le parole “e non trova applicazione l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 .”

Motivazione:

A parere di questa Associazione, alle opere di urbanizzazione primaria deve essere riconosciuta la natura pubblica e non privatistica anche quando sono realizzate, a scomuto, dai privati.

Art. 5

Costruzioni private

Al comma 14 dopo le parole “sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali” inserire le parole “ ed in ogni caso se non in contrasto con quanto contenuto dal Regolamento Comunale”.

Motivazione:

In assenza di una normativa regionale, l’Amministrazione comunale dev, inserire la riqualificazione delle aree urbane degradate nell’ambito dell’attività programmatoria urbanistica.

Art. 5
Costruzioni private

3) Dopo il comma 15 inserire un nuovo dispositivo, comma 16 “ All’art. 104 del Dpr 380 del 6 giugno 2001 il comma 1 è così modificato

“Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione salvo l'applicazione delle cause di esclusione di cui alle Circolari del 5 agosto 2009 e dell'11 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Anche per le zone sismiche il deposito ai sensi dell'art. articolo 7 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 per le opere costruite per conto dello Stato e delle amministrazioni pubbliche è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico”

Motivazione:

Questa Associazione nello spirito di evitare difficoltà operative dovuto al contrasto normativo tra le citate circolari e la norma vigente propone che queste vengano recepite nel dettato normativo e per evitare una duplicazioni di controlli sulle opere pubbliche eseguite da amministrazioni pubbliche.

Art. 5 **Costruzioni private**

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) L’“autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica” per gli edifici adibiti a civile abitazione non ricadenti:

- all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali classificate “A”, “B”, “C” e “D”, così come fissate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”.
- all’interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture stradali classificate “E” ed “F”, laddove l’Amministrazione comunale competente abbia alle stesse assegnato i limiti massimi di immissione ai sensi del D.P.R. 30 marzo n. 142.
- all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie, fissate dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- nell’intorno aeroportuale zonizzato ai sensi del D.M. Ministero Ambiente 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.

Conseguentemente al comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

“ee) All’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3 bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento, qualora detti edifici non ricadano:

- all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali classificate “A”, “B”, “C” e “D”, così come fissate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”;
- all’interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture stradali classificate “E” ed “F”, laddove l’Amministrazione comunale competente abbia alle stesse assegnato i limiti massimi di immissione ai sensi del D.P.R. 30 marzo n. 142.
- all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie, fissate dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- nell’intorno aeroportuale zonizzato ai sensi del D.M. Ministero Ambiente 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale.»

MOTIVAZIONE

Si propone una integrazione alla modifica apportata dal provvedimento in esame rispetto ai procedimenti amministrativi in materia di acustica. In particolare, si ritengono indispensabili accorgimenti e limitazioni all'opportuno snellimento dei procedimenti amministrativi disposto dal DL in esame, ciò al fine di tutelare gli edifici previsti nelle aree maggiormente "critiche" dal punto di vista dell'impatto acustico. In particolare nelle aree rientranti in fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali maggiormente trafficate, delle infrastrutture ferroviarie e nell'intorno aeroportuale. E' evidentemente necessaria una particolare cautela per queste aree, che senza adeguate attività di verifica e prevenzione potrebbero essere soggette a fenomeni di inquinamento acustico le cui conseguenze potrebbero ricadere sui Comuni che hanno autorizzato la realizzazione delle opere.

Art. 5
Costruzioni private

All'art. 5, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

“7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera f), 6 e 7 del presente articolo possono essere applicate dai comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti compatibilmente con la condizione organizzativa delle strutture funzionali di ciascun ente.”

Art. 6

Ulteriore riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

All'art. 6, comma 1, lett. b), aggiungere infine il seguente periodo:

“; i comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti adempiono a tale obbligo in via facoltativa, tenuto conto della specifica condizione organizzativa delle loro strutture funzionali;”

Motivazione

In considerazione della dimensione demografica dei comuni si ritiene di rendere facoltativa tale norma.

Art.7
Semplificazione fiscale

All'articolo 7, comma 2, lettera a), la disposizione riportata al numero 2 è soppressa.

MOTIVAZIONE

La disposizione di cui si chiede la soppressione imporrebbe l'esigenza di un "coordinamento" degli accessi presso le imprese relativi all'effettuazione di controlli fiscali al fine di evitare sovrapposizioni e ripetizioni di accessi da parte di operatori degli enti locali in archi di tempo inferiori al semestre.

Tale coordinamento verrebbe affidato a strutture estranee alla gestione fiscale, quali il SUAP o le Camere di commercio, con effetti negativi sull'efficacia e sull'andamento dei controlli medesimi. Inoltre, un'interpretazione letterale di tale criterio, con riferimento ad attività economiche ad alto rischio di ripetizione di irregolarità sotto diversi profili (disciplina del lavoro, obblighi tributari, rispetto di norme regolamentari), costituirebbe un grave danno all'effetto di deterrenza che l'istituto dei controlli diretti comporta.

Peraltro, i riferimenti indicati dalla legge per ciò che riguarda l'analoga disposizione relativa all'Amministrazione finanziaria (numero 1 della stessa lettera a), chiarificano che la preoccupazione del legislatore dovrebbe essere rivolta alla limitazione dei controlli di tipo "invasivo", quali possono essere considerate le verifiche fiscali della correttezza della contabilità aziendale e la verifica dei beni di magazzino, che implicano lunghe permanenze degli operatori fiscali nelle sedi aziendali. Non è ovviamente questo il caso dei controlli tipici della fiscalità locale, che hanno carattere puntuale e si riferiscono a documenti e situazioni di facile reperibilità e rilevabilità.

Art.10
Servizi ai cittadini

Al comma 2, dopo le parole “...comma 3 del presente articolo” aggiungere le parole “e previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali”

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole “...Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione” aggiungere le parole “e d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,”

Al comma 3, nell’ultimo periodo, dopo le parole “...Ministro della Salute” aggiungere le parole “e d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.”

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti sono necessari in quanto si introducono significative novità in materia di obbligatorietà, validità e modalità di rilascio della Carta di identità elettronica, con notevole impatto sulle funzioni e l’organizzazione dei comuni italiani in uno degli ambiti di responsabilità principale dell’azione amministrativa municipale.

Art.10
Servizi ai cittadini

Abrogare il comma 6 dell'art. 10

in subordine

Al comma 6, dopo le parole "...danno erariale" aggiungere le parole "qualora detto ritardo non sia imputabile a cause da questi indipendenti"

MOTIVAZIONE

L'emendamento formulato è necessario in quanto il ritardo nella trasmissione delle variazioni anagrafiche all'INA potrebbe dipendere da cause che fuoriescono dall'ambito di competenza del responsabile del procedimento (es. motivazioni infrastrutturali, indisponibilità del sistema di comunicazione, etc.).

Art. 10
Servizi ai cittadini

All'art. 10, comma 6, inserire infine il seguente periodo:

“. Tale disposizione non si applica ai comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.”

Art.10
Servizi ai cittadini

Al comma 14 lettera a), dopo le parole “le regioni” aggiungere le parole: “l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani”;

MOTIVAZIONE

E’ opportuno un coinvolgimento degli enti locali per il tramite delle loro rappresentanze istituzionali, come previsto per Regioni ed altre categorie, per la definizione di delicati aspetti quali i livelli minimi di qualità.

Art.10
Servizi ai cittadini

Al comma 14 lettera d) al primo periodo dopo le parole “derivante dal funzionamento dell'Agenzia” è inserito il seguente periodo “nonché assicurando, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per gli utenti domestici essenziali e per determinate categorie sociali, definendo gli scaglioni di reddito;”;

MOTIVAZIONE

Vanno espressamente previsti meccanismi tariffari per determinare agevolazioni per le utenze domestiche, in particolar modo per alcuni utenti che si trovano in condizioni economiche disagiate. Ciò a conferma di quanto, in parte, previsto nel codice ambientale.

Art.10
Servizi ai cittadini

Al comma 14 lettera d) alla fine del comma, sopprimere le seguenti parole: “nell'esercizio del potere sostitutivo” e sostituire la parola “previa” con le parole: “all’invio della”;

MOTIVAZIONE

L'esercizio del potere sostitutivo spetta agli organi dello Stato ed è regolato costituzionalmente non può essere esercitato dall'Agenzia in quanto organismo indipendente e non costituzionalmente rilevante. E' pertanto opportuno modificare il comma nel senso prospettato.

Art.10
Servizi ai cittadini

Al comma 14, abrogare la lettera e);

MOTIVAZIONE

La disposizione in questione presenta un duplice profilo di criticità in quanto l'articolazione tariffaria è già prevista nei singoli piani d'ambito, predisposti dai soggetti che andranno a sostituire le Autorità d'ambito. Se il riferimento nel comma fosse alla tariffa di riferimento, quest'ultima risulta valutata nel succitato piano d'ambito, quindi approvata dall'Agenzia ai sensi della lettera f). Se il riferimento fosse alla determinazione della tariffa reale media invece, ciò sarebbe lesivo dell'autonomia del soggetto preposto alla redazione del piano d'ambito nonché responsabile dell'affidamento del servizio nel territorio dell'ambito stesso. Solo quest'ultimo soggetto può infatti individuare le componenti locali da inserire nell'applicazione del metodo normalizzato. La previsione della lettera e) determinerebbe un eccessivo accentramento a livello nazionale, spogliando gli organi locali di qualsiasi possibilità di intervento. Considerando che la norma prevede già il controllo e le misure correttive che l'Agenzia può apportare ai piani d'ambito, si rende necessario abrogare la lettera e).

Art.10
Servizi ai cittadini

*Al comma 16, all'inizio del comma, dopo le parole "Consiglio dei Ministri," inserire le seguenti parole: **"di cui due designati"** e dopo le parole "tutela del territorio e del mare" aggiungere il seguente periodo **"ed un membro indicato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni."***

MOTIVAZIONE

La previsione che i membri del nuovo soggetto regolatore siano solo ed esclusivamente di nomina governativa non va nel senso prospettato dai Comuni poiché in un settore specifico come quello idrico risulta essenziale rafforzare la condivisione delle problematiche, in materia, fra soggetti regolatori nazionali ed enti locali. E' quindi necessario almeno l'indicazione di un commissario da parte della Conferenza unificata, lasciandone inalterato il numero totale e la procedura di nomina.

Art.10
Servizi ai cittadini

*Al comma 16 alla fine comma sostituire la parola “tre” con la parola **“quattro”** e, dopo le parole “anni” inserire la parola **“non”**, infine eliminare le parole **“una sola volta”**;*

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a fare in modo che i commissari dell'Agenzia siano eletti per un periodo più lungo, si prevede quattro anni, e che non siano rieleggibili. Ciò anche in coerenza con la procedura di nomina.

Art.10
Servizi ai cittadini

Dopo il comma 27 è inserito il seguente comma 27 bis:

“27 bis. Con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, individua espressamente le norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni sull'Agenzia.”

MOTIVAZIONE

Al fine di evitare interpretazioni e sovrapposizioni normative è opportuno rimandare ad un successivo regolamento governativo, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione delle specifiche disposizioni del d. lgs. 152/2006 smi, abrogate a seguito dell'istituzione dell'Agenzia.

Art.10
Servizi ai cittadini

Abrogare il comma 28.

MOTIVAZIONE

La disposizione in questione risulta alquanto articolata nella formulazione e contiene riferimenti a norme già abrogate in precedenza. Dal 1995 ad oggi vigono infatti due differenti procedure di determinazione delle tariffe idriche: il metodo normalizzato a regime e la metodologia CIPE per il periodo transitorio. La norma in questione prevede la pericolosa cessazione del regime transitorio CIPE, non solo "tout court" ma pare anche retroattivamente, dalla data di entrata in vigore del cd decreto ronchi, fine settembre 2009, stante l'inciso "a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo". Si evincono quindi profili di criticità dovuti sia al riferimento all'intero comma 8 dell'art. 23 bis, in quanto si confonde la transitorietà dal punto di vista tariffario con quella gestionale, regolata dal ronchi, che alla succitata retroattività la quale metterebbe in discussione la possibilità di disciplinare gli incrementi tariffari CIPE anche per l'anno in corso.

La norma si tradurrebbe quindi in un forte innalzamento della tariffa idrica, da subito, per i regimi CIPE, che dovrebbero applicare il metodo normalizzato. Inoltre in ottemperanza ad una discutibile direttiva tariffaria tali gestioni dovrebbero essere inglobate dai gestori dell'ambito.

Considerato il notevolissimo impatto in termini di aumenti tariffari che ne deriverebbe per le attuali gestioni CIPE, che nel 2011 rappresentano ancora più del 30% della popolazione servita, è necessario prevedere adeguati elementi di gradualità per l'assorbimento di tale regime tariffario.

La problematica va si affrontata ma nelle opportune sedi istituzionali e valutandone le ripercussioni sul sistema. Pertanto al fine di evitare effetti disastrosi per l'intero comparto e non penalizzare cittadini ed amministrazioni è opportuno abrogare la disposizione in questione.

Aggiungere il seguente articolo:

Linee guida Corte dei Conti

Dopo il comma 167 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

“167-bis. Per l'anno 2011 gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera della Sezione autonomie.”

MOTIVAZIONE

Al fine di non appesantire eccessivamente i lavori del Comune si ritiene opportuno trasmettere le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera della Sezione autonomie.

Aggiungere il seguente articolo:

Sospensione questionari

Per l'anno 2011 sono sospese per 6 mesi tutte le attività conoscitivo-informative sottoposte ai Comuni da parte di altre amministrazioni centrali e locali.

MOTIVAZIONE

Al fine di non appesantire eccessivamente i lavori del Comune si ritiene opportuno sospendere le attività conoscitivo-informative loro sottoposte da parte di altre amministrazioni centrali e locali.

Aggiungere il seguente articolo:

Bilancio consuntivo

Dall'anno 2010, fino alla completa attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 in materia di fabbisogni standard, gli enti locali sono tenuti a redigere solo i quadri 2, 3, 4, e 5 della certificazione del rendiconto al bilancio, di cui all'art 161 comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La redazione dei restanti quadri è facoltativa.

MOTIVAZIONE

Al fine di non appesantire eccessivamente i lavori del Comune si è ritenuto opportuno rendere obbligatoria la redazione dei soli quadri 2, 3, 4, e 5 della certificazione del rendiconto al bilancio.

Aggiungere il seguente articolo:

Patto di stabilità interno

Abrogare il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con successive modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede il taglio dei trasferimenti correnti per un importo pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico. Questo comma modifica la sanzione già prevista dall'art. 77-bis comma 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che i trasferimenti siano ridotti fino ad un massimo del 5%. Tale taglio potrebbe essere superiore alla soglia del 5% e mettere in difficoltà gli Enti.

Si richiede pertanto l'abrogazione del comma per evitare che si creino possibili disequilibri di bilancio.

Aggiungere il seguente articolo:

Patto di stabilità interno

Alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 il comma 119 è così sostituito:

“119. Dall'anno 2010 i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, si considerano inadempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni :

- a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio
- b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.

Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell'art.14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.”

MOTIVAZIONE

Si chiede di estendere la disciplina sanzionatoria prevista per le Regioni al fine di uniformare il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

Patto di stabilità interno

I comuni possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012, le spese sostenute per le elezioni amministrative comunali a carico del bilancio dell'ente.

MOTIVAZIONE

Si chiede l'esclusione delle spese elettorali dal saldo utile ai fini del patto di stabilità

Patto di stabilità interno

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, dopo il comma 99, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

102 bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al **4** per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

MOTIVAZIONE

Si chiede di reintrodurre anche per l'anno 2011 la possibilità di escludere l'utilizzo dei residui passivi in conto capitale dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità con una percentuale pari a 4%.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

Patto di stabilità interno

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, dopo il comma 99, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

“ Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico.”

MOTIVAZIONE

Con l'acuirsi della crisi economica e di una difficoltà diffusa su scala nazionale a rilanciare crescita e sviluppo, L'ANCI sottolinea al Governo la necessità di introdurre, tra le deroghe del Patto di Stabilità, anche quella inerente l'esclusione delle spese sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli Enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Tale deroga si ritiene tanto più urgente quanto in linea agli impegni cogenti imposti ai diversi Stati Membri dalla nuova direttiva comunitaria 2009/28/CE e agli obiettivi ivi stabiliti, di sostegno alle azioni di sviluppo nazionali e regionali, di scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, di stimolo alla produzione decentrata e al ricorso di fondi strutturali.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, dopo il comma 99, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

“ Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica”

MOTIVAZIONE

Si rende necessaria l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo di risorse già disponibili in bilancio o che saranno assegnate. Sono numerosi i Comuni che hanno avuto serie difficoltà a rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per la necessità di portare a termine lavori di completamento, di ampliamento o di messa in sicurezza delle scuole.

Inoltre se non viene concessa tale deroga i Comuni e le Province rischiano di non poter utilizzare le risorse recentemente assegnate dal primo programma stralcio relativo agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Il Piano, deliberato dal CIPE nel mese di maggio, ha infatti assegnato la prima tranche dei fondi CIPE destinati alla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Si tratta di circa 358 milioni di euro per un totale di 1.700 interventi da effettuarsi nelle scuole. C'è il reale rischio però che queste risorse che, considerata l'urgenza degli interventi saranno assegnate direttamente agli enti proprietari degli immobili, Comuni e Province, non potranno essere spese per non incorrere nelle sanzioni imposte dai vincoli del patto. Stiamo parlando di opere urgenti di messa in sicurezza di cui necessitano le scuole come ha evidenziato la rilevazione effettuata sull'intero territorio nazionale.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

Proroga di termini connessi al regime fiscale per la gestione dei rifiuti urbani

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui alla presente lettera”.

2. All'articolo 195, comma 2, alla fine della lettera e), sono inserite le seguenti parole “e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera”.

MOTIVAZIONE

Appare necessario chiarire che il termine di decorrenza della tariffazione specifica prevista sui rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nonché per l'applicazione dell'insieme dei criteri di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del Codice dell'Ambiente decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo all'introduzione della relativa regolamentazione. Ciò con lo scopo di assicurare organicità e uniformità di attuazione per l'applicazione di norme innovative che tuttavia necessitano di un quadro coordinato con la revisione del regime di prelievo sui rifiuti.

Aggiungere il seguente articolo:

Revisione del prelievo sui rifiuti

1. La revisione della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, di cui al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), viene disposta attraverso l'emanazione di un apposito decreto legislativo integrativo, da adottarsi ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sulla base dei criteri integrativi di cui al presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, sono aboliti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti, che sono contestualmente sostituiti con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture comunali, di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano e dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti nella misura indicata dal piano finanziario annuale approvato dal Comune sulla base della proposta del servizio competente, o del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.

3. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

- i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica;

- i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono tenuti a disposizione, oppure sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione; gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile;

- nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20% dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma ed ulteriormente modificabile dal comune nel rispetto della soglia minima e dell'eventuale soglia massima ivi stabilita. Al fine del concorso del proprietario, il soggetto passivo locatario detrae il relativo ammontare dal canone di locazione;

- la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività, ad eccezione delle superfici relative a locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, da determinarsi, unitamente alle modalità di dichiarazione, attraverso il regolamento comunale. Sono parimenti escluse dalla determinazione della superficie imponibile le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Il decreto di cui al presente comma può stabilire le modalità di determinazione delle superfici non imponibili, nonché la misura di eventuali riduzioni in presenza di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, anche indicando la necessità di norme tecniche e regolamentari di attuazione;

- la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare

abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

- il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravii fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche;

4. I comuni possono introdurre un prelievo di natura tariffaria a copertura dei costi connessi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a condizione che la gestione del servizio nel proprio territorio soddisfi criteri di equa ripartibilità degli oneri medesimi tra i cittadini. I criteri per l'introduzione del prelievo sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2011. In caso di adozione della tariffa, le misure di applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono ridotte in modo corrispondente.

5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

MOTIVAZIONE

La revisione del prelievo sui rifiuti si rende necessaria al fine principale di superare attraverso l'introduzione di un regime organico le difformità attualmente vigenti in quanto sono oggi di fatto vigenti ben tre regimi alternativi: la Tarsu (ex d.lgs. n. 507 del 1993), la Tia (ex d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49) e la "Tia integrata" (ex d.lgs. 152 del 2006, art. 238).

La direzione indicata prevede due linee di soluzione, individuate anche al fine di rafforzare il percorso di costruzione del federalismo fiscale:

a) la confluenza del prelievo sui rifiuti in un nuovo tributo, in coerenza con i ripetuti pronunciamenti della sentenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, a seguito della sentenza CCost n. 238 del 2009, secondo la quale, indipendentemente dal nomen iuris attribuito ad un prelievo coattivo cui in ogni caso non ci si può sottrarre, il relativo prelievo si configura necessariamente come un tributo.

b) l'estensione del campo di applicazione del nuovo tributo al finanziamento degli interventi di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture comunali, di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano e dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta, ivi compreso –ovviamente– il servizio di gestione dei rifiuti.

Vengono inoltre ipotizzati dispositivi di tariffazione diretta del servizio di gestione dei rifiuti nel caso in cui i comuni siano in grado di assicurare modalità di erogazione del servizio (con particolare riferimento alla raccolta ed al trasporto e – più in generale – ai componenti di costo "variabili" secondo la classificazione di cui alle norme tecniche attuative del d.lgs. n. 22 del 1997, coerenti con una più precisa riconducibilità dei relativi oneri a ciascuna utenza servita.

L'azione di riassetto dell'intera materia consente finalmente di superare le incertezze attualmente determinatesi per effetto dei mutevoli orientamenti giurisprudenziali e di prassi succedutisi nell'ultimo biennio, che costituiscono un obiettivo rischio per la stabilità del gettito che nel complesso assomma attualmente a oltre sette miliardi di euro.

Aggiungere il seguente articolo:

Modalità di recupero delle somme indebitamente riconosciute ai Comuni per quote di Tarsu o di Tia dovute dalle scuole statali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dei conseguenti accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato – città e autonomie locali in materia di rimborso ai comuni dei crediti vantati nei confronti delle scuole statali a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti o di tariffa di igiene ambientale, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad effettuare, sulla base delle segnalazioni che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica fornirà entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento su supporto elettronico concordato, il recupero delle somme indebitamente riconosciute ad alcuni comuni, a seguito di errore materiale nella formazione dell'elenco dei beneficiari, in occasione della prima erogazione avvenuta nel mese di dicembre 2010, mediante detrazione sulle somme dovute a qualsiasi titolo ai comuni medesimi dallo stesso Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base di apposita comunicazione del Ministero dell'Interno circa l'avvenuto recupero delle somme in questione, procederà a riassegnare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica i fondi equivalenti ai recuperi effettuati ai sensi del precedente periodo ai fini della completa attuazione del citato art. 33 *bis* della legge n. 31 del 2008.

MOTIVAZIONE

Con la norma proposta viene assicurata la gestione degli errori materiali nell'effettuazione della prima erogazione (dicembre 2010), che hanno comportato l'attribuzione di contributi in eccesso ad alcuni comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

**Variazione delle aliquote e delle tariffe applicabili alle entrate degli enti locali
successivamente alla deliberazione del bilancio di previsione**

Aggiungere il seguente articolo

Le disposizioni di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano nel senso che gli enti locali possono variare le aliquote, le tariffe e le norme di disciplina regolamentare delle proprie entrate anche successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione dell'anno cui si riferiscono, purché entro la data fissata dalle norme statali vigenti per la deliberazione relativa al bilancio di previsione stesso.

MOTIVAZIONE

Sulla base di alcune, recenti pronunce della Corte dei Conti, molti Comuni ritengono di non poter modificare le aliquote dell'addizionale Irpef entro il termine di deliberazione del bilancio, se il bilancio è stato già approvato.

Si tratta di un'interpretazione restrittiva che non trova reale fondamento nella lettura sistematica delle norme rilevanti (art. 52 d.lgs. 446/97, art.151 D.lgs 267/2000 -TUEL e, soprattutto articolo 1, comma 169 legge n. 296/2006), ma che merita una trattazione specifica e tempestiva.

Aggiungere il seguente articolo:

Riapertura termini per contributi relativi all'attribuzione della rendita catastale fabbricati cat.D

Aggiungere il seguente articolo

Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 aprile 2011, limitatamente ai comuni che non abbiano già presentato tali dichiarazioni, o che debbano rettificare dichiarazioni già presentate.

MOTIVAZIONE

La proposta, analoga a quella contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010 (art. 14, co.33-quater), dispone la riapertura dei termini spirati nel 2009 per la dichiarazione dei minori gettiti subiti dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati di categoria D appartenenti interamente a persone giuridiche ed è finalizzata a sanare la posizione di un ristretto numero di comuni che, pur avendo diritto al ristoro della perdita di gettito connessa alle iscrizioni in catasto dei fabbricati di categoria D,, si sono trovati nell'impossibilità tecnica di predisporre ed inviare le certificazioni nel rispetto dei precedenti termini.

Proroga dell'obbligo per gli agenti della riscossione di presa in carico in carico dei ruoli formati dagli enti locali

Aggiungere il seguente articolo:

L'efficacia della disposizione di cui al comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con modificazioni in legge n. 73 del 2010, è sospesa fino al 1° gennaio 2012.

MOTIVAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 6-quinquies del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con modificazioni con la legge n. 73 del 2010, le società del Gruppo Equitalia S.p.a. a partire dal 1° gennaio 2011 non hanno più l'obbligo di procedere al servizio di riscossione per gli enti locali che volessero affidarle tale attività a mezzo ruolo.

Infatti, la norma in questione, abroga il comma 6 dell'articolo 3, D.lgs n. 112 del 1999, che attribuiva ai concessionari della riscossione la titolarità della riscossione coattiva delle entrate locali, con riferimento ai Comuni e alle Province che non avessero esercitato le facoltà di gestione alternativa di cui all'art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997.

Come è noto, il d.l. n. 225 del 2010 e il DPCM recante "proroghe di termini richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", pubblicato il 31/03/2011, hanno prorogato i termini del "periodo transitorio" della riforma della riscossione, fissandoli alla fine del 2011, motivando tale esigenza a fronte del "radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali [che] comporterà per gli enti locali il compimento di una serie di complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica".

Fino a tale data, dunque, appare contraddittorio che gli enti locali che lo desiderano non possano ricorrere ai servizi degli agenti della riscossione (Gruppo Equitalia), con particolare riguardo all'emissione dei ruoli coattivi. Tale situazione paradossale anticiperebbe di fatto la conclusione del periodo transitorio proprio per quegli enti meno attrezzati sotto il profilo della progettazione di modalità alternative di riscossione, impattando su circa la metà dei Comuni italiani e la grande maggioranza delle province.

Appare pertanto necessario armonizzare con la citata proroga anche il termine oltre il quale Equitalia non potrà svolgere il servizio di riscossione coattiva a fronte di mera richiesta dell'ente locale, così da evitare che i numerosissimi enti locali che tuttora si servono dei ruoli e degli agenti della riscossione (Gruppo Equitalia) per la riscossione ordinaria e soprattutto coattiva delle proprie entrate siano costretti ad adottare d'urgenza modalità alternative (ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639) con le connesse procedure di scelta di eventuali concessionari o fornitori esterni di servizi specialistici. Tale eventualità sarebbe in evidente contrasto con le richiamate motivazioni della proroga appena disposta con i provvedimenti sopra citati.

Fondo decentramento catastale

Aggiungere il seguente articolo:

1. Fino alla entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'Interno per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, pari per il 2011 a 59,4 milioni di euro, è distribuito ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per una quota complessivamente pari a 44 milioni di euro, in proporzione della rispettiva popolazione residente al 1° gennaio 2010; la restante quota di 15,4 milioni di euro è destinata ai Comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1° gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.

2. Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196.

MOTIVAZIONE

A seguito della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi del decentramento delle funzioni catastali, nonostante l'effettivo esercizio di funzioni in questo campo da parte di una rilevante minoranza di comuni, il relativo finanziamento non risulta mai erogato.

Inoltre, il blocco del processo attuativo appare sempre più ingiustificato anche considerando la ripresa del tema del decentramento catastale ad opera dell'articolo 19 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con legge n. 122 del 2010) e dei tempi ulteriormente concessi da tale norma per la ridefinizione degli atti amministrativi previsti, ormai ampiamente trascorsi.

Appare pertanto necessario recuperare le risorse destinate ai comuni per effetto della legge finanziaria per il 2007 (art. 1 commi 194 e ss.), articolandone l'erogazione a seconda dell'effettivo esercizio delle funzioni in questione, situazione che riguarda circa 300 comuni per un totale di oltre sei milioni di abitanti.

Per la restante quota di fondi si ritiene opportuna la ripartizione tra gli enti di popolazione superiore ai 5000 abitanti, così da sostenere l'applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 (Federalismo municipale) con riferimento agli enti che hanno effettivamente subito le cospicue riduzioni di risorse disposte dal citato d.l. 78/2010.

Aggiungere il seguente comma:

“ L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
«298. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica. Tali somme sono escluse dai vincoli del patto di stabilità e possono essere utilizzate dagli enti locali per spese in conto capitale nella misura minima del 60% e in conto esercizio nella misura massima del 40%. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma e per il riconoscimento di attestati dei crediti dei beneficiari delle somme per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012»”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a ricostituire il fondo di misure di compensazioni territoriali come originariamente previsto dalla legge n.368 del 2003. il ristoro destinato agli enti locali sedi di servitù nucleari.

Si ritiene necessario ripristinare l'importo originario delle compensazioni a favore degli Enti locali sedi dei vecchi impianti nucleari stabilito dal cd. decreto Scanzano (Dl 314/03 e relativa legge di conversione n. 368/03) anche in virtù del fatto che le due leggi finanziarie del 2005 e 2006 hanno sottratto parte delle risorse provenienti da un'aliquota della componente della tariffa elettrica - pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato -, che era stata istituita in base alla legge sopra citata per compensare aree territoriali svantaggiate. Sono venute a mancare quindi risorse ai territori oggetto di servitù nucleari da rivalificare per oltre 100 milioni di euro annui.

Su questo punto è intervenuta anche la Segnalazione dell'Autorità dell'Energia e del Gas del 19 aprile 2007 - Atto n. 17/07 (Allegata), chiedendo di far sì che le somme originariamente destinate alle servitù nucleari venissero rasegnate.

In caso di impossibilità ad intervenire da subito in tal senso, si chiede al Governo di emettere dei certificati/attestati dei crediti vantati nei confronti dello Stato a favore degli Enti locali oggetto delle servitù nucleari per i quali si preveda, comunque, la solvibilità degli stessi, in modo da consentire agli enti di iscriverli a bilancio in quanto crediti vantati, spendibili come anticipo bancario.

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, dopo il comma 99, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

“ Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368 e possono essere utilizzate dagli enti locali per spese in conto capitale nella misura minima del 60% e in conto esercizio nella misura massima del 40%.”

MOTIVAZIONE

Si tratta delle misure compensative necessarie a qualificare i territori fino alla dismissione completa dei vecchi impianti nucleari, che devono essere svincolate dal vincolo del patto di stabilità per renderle disponibili per la realizzazione degli interventi e occorre prevederne la destinazione in conto esercizio al fine di poter destinare ad esempio spese per servizi accessori alle opere da realizzare.

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo interessi passivi

"1.All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 59 è sostituito dal seguente:

59. In considerazione del rinvio dell'erogazione da parte del Ministero dell'Interno delle risorse statali spettanti agli enti locali, dovuto alla necessità di definire allo scopo i decreti interministeriali di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per compensare possibili ricorsi ad anticipazioni di tesoreria da parte degli stessi enti, da ripartire in proporzione ai pagamenti effettuati dal Ministero dell'interno nell'anno 2010;

b) il comma 60 è soppresso."

Motivazione

Il comma 59 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo per velocizzare i pagamenti dei Comuni nei confronti delle imprese fornitrici.

La dotazione del fondo è, per l'anno 2011, pari a 60 milioni di euro finalizzati al pagamento degli interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Il comma 60 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 dispone che, con decreto, il Ministro dell'Interno individua i Comuni che, avendo rispettato il Patto di Stabilità Interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al fondo.

Si propone di utilizzare il fondo di 60 milioni di euro per compensare i Comuni degli oneri connessi al possibile ricorso alle anticipazioni di tesoreria dovute al rinvio dell'erogazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legislativo n. 23/2011.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Canone di occupazione dei servizi a rete

Aggiungere all'articolo 63, comma 2, lettera f) del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, il seguente punto 6:

“6) In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete, ma a un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel Comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete, laddove questi ultimi siano erogati da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso, infatti, il concessionario, quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti “business”, che, utilizzando la rete del concessionario stesso, provvedono a fornire il servizio finale all'utente.

L'emendamento proposto pone rimedio alla sistematica sottovalutazione degli imponibili, facendo, com'è logico, ricadere il prelievo sui soggetti erogatori effettivi dei servizi a rete, in base al rispettivo numero di abbonati o utenti.